



Locazione di strutture da adibire ad assemblee sindacali

Capitolato Tecnico

Versione 2.0

SOMMARIO

PREMESSA.....	
1. REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE	
2. LIVELLO DI SERVIZIO E PENALI.....	

PREMESSA

L'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che "i lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue.....";

L'art. 22 del Protocollo sulle Agibilità Sindacali 8 febbraio 2019 stabilisce che le rappresentanze sindacali delle OO.SS. possano indire, singolarmente o congiuntamente, le riunioni di interesse sindacale per i lavoratori assegnati ad un'unità produttiva (provincia) e che il locale, come cita il 3° comma, sarà messo a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora in avanti anche solo Ente).

L'art. 2 dell'Appendice 4 del CCNL 9 aprile 2008, rinnovato con il Verbale di Accordo del 28 marzo 2018, prevede, altresì, che le assemblee del personale siano indette con un preavviso di almeno 48 ore; nei suddetti termini, l'Ente deve identificare il locale e comunicarlo alle OO.SS. affinché queste ultime possano informare i lavoratori.

Dal momento che presso alcune sedi non vi sono locali aziendali adeguati al numero dei possibili lavoratori partecipanti, la Direzione Risorse Umane, in applicazione delle citate previsioni, si deve adoperare per la ricerca di sale esterne principalmente presso hotel/centri congressi.

In virtù di quanto premesso, Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo Ente) ha constatato l'esigenza di avere per il territorio nazionale, meglio dettagliato nell'allegato 1, delle sale disponibili ad ospitare assemblee sindacali indette dalle OO.SS. di categoria.

1. Requisiti minimi delle strutture

Le sale dovranno essere disponibili ed avere le seguenti caratteristiche:

- Impianto video/audio;
- situate in zone adiacenti o comunque prossime alla sede capoluogo dell'Unità produttiva (provincia) o servite da mezzi pubblici (treni, metro e autobus), tali da consentire una razionalizzazione del tempo impiegato dal dipendente per raggiungere i locali e rientrare presso la propria sede di lavoro;

2. Livelli di servizio e penali

La struttura deve essere prenotabile mediante PEC. Il riscontro da parte del fornitore dovrà essere inviato sempre via PEC e pervenire al massimo entro le 36 ore consecutive alla richiesta, con l'indicazione di tre sale (ove disponibili per il giorno e ora indicati) per la città interessata (in allegato 1 sono presenti tutte le sedi di Agenzia delle entrate-Riscossione dove sarà possibile richiedere il servizio), in modo da consentire al referente della struttura dell'Ente la possibilità di scelta.

Potrà accadere che l'assemblea sindacale sia indetta con un preavviso minimo di sole 48 ore ed in tal caso, contrassegnando tali richieste come URGENTI, il riscontro da parte del fornitore dovrà essere più rapido e pervenire entro 24 ore consecutive (senza soluzione di continuità) dalla richiesta da parte dell'Ente.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporta l'applicazione delle penali di seguito stabilite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, così riportato nella seguente tabella:

Tempi di consegne	Penali
Sino a 8 ore rispetto allo SLA previsto per i casi URGENTI	0,1% del valore dell'ordine
Superiore di 8 ore rispetto allo SLA previsto per i casi URGENTI	0,2% del valore dell'ordine
Superiore di 10 ore rispetto allo SLA previsto per i casi non URGENTI	0,3% del valore dell'ordine
Superiore di 18 ore rispetto allo SLA previsto per i casi non URGENTI	0,5% del valore dell'ordine

Il Responsabile del
Procedimento
Pasquale Di Chiaro
(Firmato Digitalmente)